giusta per avere sempre osservato durante la mia professione di Causidico moltissimi chirografi, e pubblici documenti, ed atti giudiciali, in cui la comune degli interessi veniva convenuta, ed accordata al solo ammontare del 5. per cento, e nulla più, e ciò avere anche sentito praticarsi per voce pubblica, e notoria non solo in questa Provincia dell' Alto Novarese, ma eziandio in quella del Basso Novarese, ed altri luoghi staccati dallo Stato di Milano, esclusi però sempre li negozianti per i loro crediti dipendenti da mercatura.

Teste terzo. Per quanto è pervenuto a mia notizia, e
263 cognizione che ho, non ho mai sentito a dire, che all' epoca del mese di Maggio 1767. retro siasi convenuto, nè praticato interesse tanto di mutuo, come di altri contratti anche di dote più del 5. per cento, avendo ciò anche sentito a dire del fu mio Signor Padre Regio Notaro Colleggiato di Milano, e da altre persone già vecchie, e questo praticarsi, ed essere in vigore nelle Provincie dell' Alto, e Basso Novarese, e specialmente in questi luoghi già dipendenti dallo Stato di Milano esclusi però li contratti fra negozianti, ed ho veduto io quanto sovra praticarsi da detta epoca indietro non solo per semplici chirografi, ed Istromenti; ma per quanto ho inteso anche per via di Atti giudiciali, e ciò lo so per aver praticato con persone di ciò informate.

Teste quarto. Sono benissimo informato, che in tutto
264 questo secolo sino all' epoca dello scorso anno 1767. gl' interessi ne' contratti di mutuo, o simili era consuetudine convenirsi al 5. per cento perchè era considerato come interesse legale, e ciò non solo avere veduto praticarsi per semplici chirografi, ed Istromenti, ma anche per Atti giudiciali, ciò sapendo per avere esercito nella qualità di Segretaro di Tribunale per il corso di parecchj anni, ed essermi passato sott' occhio varj documenti di simil sorte, ne' quali ho mai riconosciuto maggior interesse del 5. per cento, come ho sempre veduto praticarsi in questa Provincia dell' Alto Novarese, salvo fra negozianti qualora si trattasse d' interesse di debito procedente da positiva negoziazione.

Teste quinto. Esso dettante: avendo sentito a legger-
265 mi il Capitolo dedotto dal Signor Gio. Battista Gattico nella comparsa 9. ultimo scorso Gennaro, dico essere vero, che dal primo Maggio 1767. retro, e sino alli principj del cadente secolo si solevano pattuire al 5. per cento gl' interessi sovra i Capitali,

che si davano a mutuo non tanto in questo Borgo, che in tutta la Provincia, e paesi vicini, ciò sapendolo perchè da anni 30. circa a questa parte, che io patrocino, mi sono pervenuti alle mani quantità di questi Istromenti di mutuo contratti, e ne' principi di questo secolo, e gradatamente ne' tempi successivi. E non solo sembrava illecito nel convenire i mutui coll' interesse maggiore del 5. per cento, ma venivano anzi riputati come usurarj coloro, che lo facevano. Tra li Mercanti poi, e qualora si trattasse d' imprestiti a poco tempo, e per cause di mercatura si tollerava l' esazione della mezza per cento al mese, che risultava al 6. per cento all' anno, ciò sapendolo per confessione di molti Mercanti, che in caso di contese venivano da me a consultarsi, ed in tale occasione appresi questo da essi, come loro consuetudine.

Teste sesto. Esso dettante, = dico, che in tutto questo
266 secolo sino all' epoca del primo Maggio 1767. di regola ordinaria gl' interessi ne' contratti di mutuo, e simili si stabilirono al 5. per cento in ciascun' anno anche ne' pubblici Istromenti, ed anche ove occorresse di liquidarli per Atti giudiciali, ciò io sapendo perchè sono già anni 41., che fui creato Notaro del Colleggio de' Signori Notaj di Milano, ed anni quaranta, che fui aggregato al Colleggio di Novara, e similmente, che io cominciai ad attendere al Foro in qualità di Causidico, mentre avendo ricevuti molti Istromenti di mutuo, e simili non ho presente, che siasi con essi convenuto interesse maggiore dell' annuo 5. per cento, e coll' occasione del riferito mio esercizio di Causidico, ed anche in altre molte occasioni mi sono caduti nelle mani molti Istromenti di contratti di mutuo, e simili, e comunemente ho veduto, che la convenzione degli interessi cadeva sopra l' annuo 5. per cento, e parecchie volte di meno, e singolarmente nel giudicio di concorso del fu Signor Don Giuseppe Visconti in questo Ufficio, come delegato dall' Eccellentissimo Real Senato vertito, in cui io fui Patrocinatore di tutti, che erano ben molti creditori Milanesi, e di parecchj de' creditori sudditi di S. M., e non ho presente, che neppur uno avesse convenuto interesse maggiore dell' annuo 5. per cento, ed è vero, che tanto nel Ducato di Milano, a cui questa Provincia era altre volte unita, quanto in questa Provincia anche dopo essere passata sotto il felicissimo Dominio di S. M. il Re di Sardegna, si riteneva comune-

mente

mente per interesse legale avanti il primo Maggio 1767. quello del 5. per cento all' anno, e come illecito quello eccedente tale quantità comprensivamente a' contratti dotali, ed illecito quello eccedente tal somma salvo solamente tra' negozianti per credito procedente da positiva negoziazione, ritenendo però d' aver veduto alcuni altri Istromenti di contratto di mutuo, ne' quali era convenuto l' interesse non in danaro, ma in qualche quantità di genere a cagion d' esempio di formento, essendo però stata questa quantità di generi regolata al prezzo legale d' essi generi, e questo prezzo legale di tale quantità di generi era corrispondente all' annuo 5. per cento; benchè alcune volte mi sieno accaduti sotto gli occhj alcuni Istromenti di mutuo fatti da' pubblici negozianti, in cui si fosse convenuto anche il 6. per cento a pretesto della qualità di negoziante concorrente nel mutuante, e si solea in que' casi da' Notaj addurre la Causa colla verosimile formola, che aggiungo, cioè = *contemplatione lucri cessantis, & damni emergentis, & attento quod dictus* (cioè il mutuante) *est publicus negotiator, qui pecunias suas otiosas retinere non solet, sed eas implicare in negotiationibus ex quibus percipere potest simile, ac etiam majus lucrum, ut dixit, & de hoc dictus* (cioè il mutuatario) *plene se edoctum esse profitetur*: credendo forse il mutuante, che questa bastasse per coonestare tale convenuto maggior interesse, sapendo però altresì, che da alcuno de' mutuanti, o de' suoi eredi sia poi stato ridotto al solo 5. per cento.

CAPITOLO SECONDO

Che in dipendenza di detta consuetudine essendo fer-
267 ma, e radicata specialmente ne' luoghi della Provincia del Lago Maggiore non si è mai veduto, nè sentito in tutto il decorso del secolo presente, che ne' contratti di mutuo, ed altri simili stati stipulati fra li sudditi della stessa Provincia precisa la loro qualità di negozianti pubblici, sia stato stipulato, meno admesso in giudicio l'interesse maggiore del 5. per cento.

Teste primo. Sentito avendo la lettura di detto secon-
268 do Capitolo a mia chiara, e piena intelligenza, dico di non avere mai veduto precisi però i crediti dei capitolati negozianti, che dipendevano dalla loro negoziazione, che sia mai stato in giudicio admesso

messo maggiore interesse del 5. per cento tutto che nella mia professione di Causidico abbia frequentato molti Tribunali di questa Provincia, ma non posso asserire, che da qualche particolare non siasi mai stipulato maggiore interesse del 5. per cento, anzi ho certa, e precisa memoria, che in tutto il tempo in cui mi esercito nella professione di Causidico, che saranno 30. e più anni ho veduto due, o tre Istromenti, in cui ho veduto essersi stipulato, e convenuto l' interesse del 6. per cento, ignorando poi io qual' esito possa avere avuta una tale convenzione eccedente la consuetudine di cui ho sopra deposto.

Teste secondo. Dico essere pure vero il contenuto in
269 detto Capitolo ciò sapendolo sia per non avere mai veduto, nè sentito, che, segnatamente in questa Provincia poss' essere stata convenuta ne' contratti di mutuo, ed altri simili una maggiore quantità d' interessi, sia per avere veduto praticarsi, e convenirsi la sola rata del 5. per cento (ben inteso dal principio di Maggio 1767. in addietro) in tutti li contratti, che ho veduti stipularsi, e che mi è occorso di vederli, e di leggerli, e precedentemente stipulati nel decorso di questo secolo, ed anche prima durante principalmente il mio escrcizio di Causidico nè mai ho veduto admettersi in giudizio l' interesse oltrepassante le suddetta somma del 5. per cento.

Teste terzo. Sono benissimo informato di tale consue-
270 tudine, che sempre fu in pieno vigore specialmente in questa Provincia del Lago Maggiore, e non ho mai osservato, nè sentito in tutto il decorso del secolo presente, che ne' contratti di mutuo, ed altri simili tra sudditi della stessa Provincia siasi praticato l' interesse eccedente il 5. per cento, precisa la sola qualità de' pubblici negozianti.

Teste quarto. Per quanto è a mia notizia pendente
271 l' esercizio della mia professione nella qualità di Notaro, e Causidico, e di Segretaro di Tribunale non ho mai veduto, nè sentito, che in tutto il decorso del secolo presente ne' contratti di mutuo stipulati fra li sudditi della stessa Provincia precisa la loro qualità di pubblici negozianti sia stato stipulato, meno admesso in giudizio l' interesse maggiore del 5. per cento.

Teste quinto. Esso dettante: Non posso assicurare, che
272 non si sia mai veduto, nè sentito in tutto il decorso del corrente secolo, che nei mutui occorsi in questa Provincia non si sia mai stipulato l' interesse maggiore del 5. per cento; perchè diffatti io ne ho

veduti

veduti alcuni contratti circa la metà di questo secolo, colla convenzione dell' interesse del 5. e mezzo ed anche del più per cento. Che poi questi interessi maggiori del 5. per cento non siano stati ammessi in giudicio per legittimi, questo lo posso dire, anzi diverse questioni su di questa materia mi sono capitate a trattare, e furono terminate parte buonamente coll' aquiescenza de' creditori, che hanno abbonato alli debitori il soprappiù del 5. per cento esatto con fargliene la deduzione del capitale da anno in anno col conto scalare, ed alcune poi furono decise a favore delli debitori; anzi l'ultima Causa, che io maneggiai su di questa materia, la sostenni a favore del debitore coll' autorità di una Sentenza del 1706. di Milano, che in que' tempi, e sino al passaggio di questi Paesi al felicissimo Dominio della Real Casa di Savoja faceva legge, e con questa Sentenza venne dichiarato, che l'interesse sopra un capitale sovvenuto dal Signor Marchese Visconti alla Comunità di Gallarate dovesse ridursi al 5. per cento, ed il soprappiù pagato dovesse imputarsi in estinzione del capitale da anno in anno; e questa Sentenza so che fu proferta non solo per averla trovata riferta dal Baldini nella raccolta degli ordini del Colleggio de' Signori Causidici di Milano, ma lo dico anche per averne venti anni fa circa fatta venire una copia autentica per produrla.

Teste sesto. Esso dettante: Salvo quanto ho risposto al
273 primo Capitolo riguardo ad alcun mutuante negoziante, e salvo pure quanto ho deposto riguardo all' essersi talora convenuto l' interesse del genere corrispondente nel suo legale valore all' annuo 5. per cento, non ho mai veduto, nè sentito in tutto il decorso di mia vita, che ne' contratti di mutuo, e simili in tutto il decorso di questo secolo stati stipulati fra li sudditi di questa Provincia precisa la loro qualità di negozianti pubblici, siasi convenuto, meno ammesso in giudicio interesse maggiore dell' annuo 5. per cento, anzi ho presente d' aver letto sovra il libro stampato in Milano dato in luce all' ora fu Signor Notaro di Milano, già conservatore degli ordini di quel Colleggio, poi Consigliere di S. M. la fu Regina Imperatrice Maria Teresa, intitolato *Collettanea ordinum Nob. Collegii D. D. Causidicorum Mediolani* una Sentenza di quel Senato di Milano di questo secolo, ed in tempo, che questa Provincia era unita al Ducato di Milano, cioè del 1706., proferta nella Causa del fu Signor Marchese D. Cesare